



Mantova, 20 marzo 2020

A tutti i dipendenti

E p.c.

Al Presidente

Ai Dirigenti

Alle RSU

Al CUG

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni per personale.

Visto il decreto legge in oggetto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17/3/2020, si riassumono di seguito le principali disposizioni previste per il personale.

Art. 24

(Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, **è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.**

Il totale dei giorni fruibili nei mesi marzo e aprile, dunque, sarà pari a 18 (3 mensili per 2 mesi, più i 12 aggiuntivi).

I dipendenti che hanno diritto a questi permessi possono scegliere come distribuire i 18 giorni nei due mesi (i giorni di permesso non "scadono" a fine mese).

Per la richiesta restano confermate le disposizioni già in essere e le giornate potranno essere caricate sul **portale del dipendente/assenze web.**

Art. 25

(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico per emergenza COVID -19)

Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e

grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un **periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni**, i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto a fruire, per i **figli di età non superiore ai 12 anni**, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta **una indennità pari al 50 per cento della retribuzione**, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Il congedo e l'indennità di cui al primo periodo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, già fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione scolastica, **sono convertiti nel congedo di cui in oggetto con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.**

La fruizione del congedo di cui al presente articolo **è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni**, ed è subordinata alla condizione che nel **nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.**

Fermo restando le condizioni di cui sopra, il presente congedo è fruibile, altresì, dai genitori con figli minori **di età compresa tra i 12 e i 16 anni, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa.**

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

Per la richiesta del congedo occorre compilare **l'allegato modulo** (All. 1).

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI LAVORO AGILE (ARTT. 87 E 39)

Per quanto riguarda il **ricorso al lavoro agile**, restano confermate le disposizioni già previste con le precedenti circolari del 4 e 9 marzo 2020 ed il decreto presidenziale n. 21 del 12/03/2020.

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il **lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa** nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.

Inoltre, è previsto, ai sensi dell'art. 39 del D.L. citato, **fino alla data del 30 aprile 2020**, che i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, **hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile** ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Per qualsiasi dubbio è possibile contattare il Servizio Personale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Maurizio Sacchi

Allegato:

1) modulo di richiesta congedo per emergenza COVID-19.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni”.